

ORDINANZA N. 01/83

IL Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Gela:

vista: la propria ordinanza n:14/80 in data 29/4/80 relativa al divieto di getto di materiali di qualsiasi genere nell'ambito portuale ed in genere lungo la fascia costiera demaniale marittima e nel mare territoriale ricadenti sotto la giurisdizione del circondario marittimo di Gela;

RITENUTO: necessario disciplinare il servizio di raccolta rifiuti di bordo delle navi in sosta nelle banchine, pontili, dighe e rada del porto di Gela;

VISTI; gli art. 66,68,71 e 81 del codice della navigazione e gli art. 59,60 e 77 del relativo regolamento di esecuzione;

O R D I N A

ART. 1 - E'approvato l'annesso REGOLAMENTO riguardante la disciplina del servizio di raccolta rifiuti di bordo dalle navi mercantili nazionali ed estere che approdano nel Porto e nella rada di Gela.

ART.2- E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

ART.3 - I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

Gela 12/01/83

IL COMANDANTE
T.V. (C.P.) Angelo CHIOVETTA

REGOLAMENTO DI SERVIZIO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI DI BORDO NELL'AMBITO DEL PORTO E DELLA RADA DI GELA.

ART 1

Chiunque intende esercitare il servizio di raccolta rifiuti solidi dalle navi che sostano nel porto e nella Rada di Gela deve farne richiesta alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle e ottenuta la prescritta concessione deve uniformarsi alle prescrizioni del presente regolamento.

ART 2

L'impresa concessionaria è tenuta a corrispondere un canone annuo a favore dell'Erario nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle nell'atto di concessione.

ART 3

Il servizio di raccolta rifiuti dovrà essere effettuata con una motobarca idonea a tale servizio la cui rispondenza sarà accertata dall'Autorità Marittima. La stessa dovrà essere armata con persone munite dei prescritti titoli professionali e con non meno di n.2 persone.

ART 4

L'imbarcazione destinata alla raccolta deve essere inoltre provvista di reti protettive ai tubi di scarico dei gas di combustione e deve essere munita di parabordi d'efficiente robustezza.

ART 5

Sull'imbarcazione autorizzata alla raccolta dei rifiuti è fatto assoluto divieto di fumare o di accendere fiamme a distanza inferiore a 300 metri dalle navi cisterne alla fonda in rada o ormeggiate ai pontili petroliferi nonché di utilizzare per le operazioni di ormeggio alle suddette navi cavi metallici.

ART 6

Il servizio raccolta rifiuti deve avvenire mediante sacchi di plastica di idonea robustezza a chiusura ermetica che saranno forniti alle navi in arrivi nel Porto di Gela della Società Concessionaria per essere successivamente ritirati dalla imbarcazione a ciò destinata.

ART 7

I rifiuti dovranno esser consegnati agli appositi automezzi del servizio di nettezza urbana del Comune di Gela per essere successivamente scaricati nella discarica pubblica.

ART 8

Il personale addetto alla raccolta dei rifiuti dovranno essere vaccinate. In servizio dovranno indossare apposita tuta protettiva e calzari guanti idonei.

ART 9

L'impresa concessionaria risponde direttamente verso i terzi di ogni danno derivante alle persone e alle cose in conseguenza della attività svolta.

ART.10

Tutte le navi mercantili Italiane e straniere provenienti da zona indenne che sostano nel Porto e nella rada di Gela devono all'arrivo consegnare i rifiuti esistenti a bordo secondo le modalità previste dal precedente articolo 6. I successivi prelievi da parte della Società concessionaria dovranno avvenire 24 ore dopo il primo prelievo. Per le navi che arrivano in porto in ore notturne il primo prelievo sarà effettuato entro le ore 08.00 del mattino.

ART.11

Le tariffe del servizio saranno stabilite con apposita ordinanza.

Gela lì, 12.01.1983.

F.to IL COMANDANTE
T.V. (C.P.) Angelo CHIOVETTA